



## *Al Ministro dell' università e della ricerca*

- VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-2-2021), con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*», e, in particolare, l'articolo 6-ter;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e l'articolo 4, comma 1;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, recante «*Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 8 gennaio 2021, prot. n. 8, recante «*Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica*»;
- VISTE le direttive UE ed in particolare la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento



## *Il Ministro dell' università e della ricerca*

delle qualifiche professionali; la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») nonché i provvedimenti legislativi di recepimento ed in particolare il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, recante: “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania” nonché il d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”

NELLE MORE dell'adozione della delibera di accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, circa la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di laureati medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e in professioni sanitarie per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano in vista dell'accordo formale;

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17), ed, in particolare l'allegato 18 recante: “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21”;

VISTO il d.l. 22 aprile 2021 n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19” (GU Serie Generale n. 96 del 22-04-2021;



## *Il Ministro dell' università e della ricerca*

- VISTO il d.l. 18 maggio 2021, n. 65, recante “*Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021) e, in particolare, l'art 16;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 25 giugno 2021, (prot. n.730) recante «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022*»;
- VISTO che lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie è fissato per il giorno 7 settembre 2021;
- VISTA la necessità di tenere conto delle festività ebraiche come da calendario ufficiale (pubblicato G.U. Serie generale n. 158 del 24.6.2020);
- PRESO ATTO della parziale sovrapposizione della data della prova, come fissata, con i giorni delle festività ebraiche del 7 e 8 settembre 2021;
- RITENUTO di modificare l'art. 7 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 25 giugno 2021 (prot. n. 730 );
- VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
- TENUTO CONTO altresì del fabbisogno professionale per le esigenze organiche delle Forze armate per l'anno accademico 2021/2022, di cui alla comunicazione M\_D SSMD REG2021 0082433 del 30.4.2021;
- TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
- RITENUTO alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare, per l'anno accademico 2021/2022, in via provvisoria, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie corrispondenti alla intera offerta formativa espressa da ogni ateneo per l'a.a. 2021/2022, secondo le proprie complessive risorse;
- ATTESA l'assenza dell'Accordo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla “*Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2021/2022, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art. 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche*”;



## *Il Ministro dell' università e della ricerca*

**CONSIDERATA** la necessità di consentire l'adozione, da parte degli Atenei, dei bandi di concorso di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nei termini previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 264/1999, con particolare riguardo ai posti disponibili per l'anno 2021/2022, nonché di concludere le procedure selettive ai fini del proficuo e tempestivo inizio dell'anno accademico;

**RITENUTO** nelle more del raggiungimento del citato Accordo Stato-Regioni, di dover procedere alla determinazione dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'a.a. 2021/2022 in via provvisoria;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1 Posti provvisori disponibili**

1. Per l'anno accademico 2021/2022, in attesa dell'adozione dell'Accordo Stato-Regioni citato in premessa, i posti provvisori a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono assegnati, per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Con successivo decreto sono attribuiti i posti disponibili in via definitiva.

#### **Articolo 2 Data della prova di ammissione**

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'art. 7 del d.m. 25 giugno 2021 (prot. n. 730), è sostituito dal seguente:

#### **Art. 7 (Calendario delle prove di ammissione)**

1. Le prove di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si svolgono presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

<b>CORSO DI STUDIO</b>	<b>DATA SVOLGIMENTO PROVA</b>
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria</i>	<i>mercoledì 1 settembre 2021</i>
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana</i>	<i>venerdì 3 settembre 2021</i>



## *Il Ministro dell' università e della ricerca*

<b>CORSO DI STUDIO</b>	<b>DATA SVOLGIMENTO PROVA</b>
<b><i>Corsi di laurea delle professioni sanitarie</i></b>	<b><i>martedì 14 settembre 2021</i></b>
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua inglese</i>	<i>giovedì 9 settembre 2021</i>

### **Articolo 3**

#### **Effetti della programmazione nazionale annuale**

1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in base alla graduatoria di merito, secondo quanto previsto dal D.M. prot. n. 730/2021 citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

2. I posti di cui al comma 1 del presente articolo si riferiscono ed hanno effetto esclusivamente in ordine all'anno accademico 2021/2022 e non ad anni accademici diversi, stante la natura esclusivamente annuale della programmazione nazionale riferita a ciascun anno accademico in ragione della correlata annualità dell'esercizio finanziario cui ineriscono. Il numero dei posti programmati dal presente decreto per l'anno iniziale del corso di laurea, in conformità all'art. 3 e all'art. 4 della legge n. 164/1999, resta fermo per gli anni successivi al primo e i posti resisi vacanti per effetto di istituti che determinano la fuoriuscita dello studente dalla coorte di appartenenza, sono coperti mediante pubbliche selezioni indette dalle Università ed in base ad apposite graduatorie di merito, all'esito delle medesime.

3. Al fine di salvaguardare gli obiettivi formativi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, secondo i requisiti minimi ed inderogabili stabiliti dalle Direttive UE in vigore, non sono consentite ammissioni in sovrannumero né l'utilizzazione di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta dal presente decreto sulla base della correlata offerta formativa espressa da ciascun ateneo per il primo degli anni del corso legale delle lauree delle professioni sanitarie, salvo il sopravvenire di sentenze passate in giudicato relative al presente anno accademico.

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

### **Articolo 4**

#### **Rimedi giudiziari e disciplina applicabile**

1. Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o avanti al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla legge, disgiuntamente o unitamente agli atti consequenziali delle Università chiamate ad applicarlo in ogni sua parte.

2. Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle Università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, co. 2, della legge 7



## *Il Ministro dell' università e della ricerca*

agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi in conformità all'art. 24 co. 1, lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto.

3. Le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro “*status*” ed in relazione alle sedi prescelte dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie di Ateneo dei rispettivi corsi di laurea.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO  
*prof.ssa Maria Cristina Messa*